



Università degli Studi di Torino

**Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatriche**

Piazza Polonia, 94 – Torino – Italia
Codice Fiscale 80088230018 – P. I.V.A. 02099550010

D.D 24 del 30 Novembre 2017 – Prot. 1605

Bando n. 26 2017

Oggetto: Bando di concorso per conferimento di n. 1 Borsa di studio di ricerca nell'ambito del progetto di ricerca "Analisi della variabilità genetica del Citomegalovirus umano in neonati con infezione congenita" del quale è Responsabile Scientifico il Prof. Santo Landolfo ai sensi del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino, D.R. 1977 dello 05/05/2014. Il progetto è finanziato dalla Ricerca locale 2016-2017 (ex 60%) denominato LANS_RILO_17_01 di cui risulta responsabile il Prof. Santo Landolfo ed è disponibile presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche.

Scadenza per la presentazione delle domande: 15/12/2017 ore 12:00

Il Direttore

Premesso

- che con deliberazione del **17/11/2017**, il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche ha deliberato l'attivazione di n. 1 borsa di studio di ricerca di cui all'art. 1 lettera A) del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino;

Decreta

Art. I – Borsa di studio di ricerca

Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, bandisce n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di **3 mesi** ai sensi dell'art. 1 lettera A) del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

L'importo della borsa è di **Euro 3.600,00** ed è corrisposto in **rate mensili posticipate**, (previa dichiarazione scritta del Responsabile scientifico sul corretto svolgimento dell'attività da parte del borsista).

La borsa, volta a favorire la formazione del borsista nello svolgimento di un'attività di ricerca, è destinata allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo **"Analisi della variabilità genetica del Citomegalovirus umano in neonati con infezione congenita"** del quale è Responsabile Scientifico il Prof. Santo Landolfo del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche.

La borsa sarà svolta per eseguire ricerche nel settore **MED/07**.

L'inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche e con il borsista.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso del diploma di Laurea Magistrale/Specialistica vecchio ordinamento (D.M.509/99) **in Biologia (Classe 6/S) o Laurea Magistrale/Specialistica nuovo ordinamento (D.M.270/04) in Biologia (Classe LM-6)**

ovvero di titoli equivalenti dei precedenti ordinamenti ex ante D.M. 509/99, ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.

Qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di equipollenza" rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio. I candidati devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- **Dottorato di Ricerca;**

- **buona conoscenza della lingua inglese;**

È preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Sono ammessi cittadini italiani, di paesi dell'Unione Europea o di Paesi extracomunitari a condizione che esistano accordi bilaterali nel campo della ricerca scientifica tra l'Italia e il Paese di provenienza del candidato.

Art. 3 – Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà la propria attività di ricerca, è il Prof. Santo Landolfo. Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.

Art. 4 - Prove (per titoli e curriculum e colloquio)

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli, curriculum e colloquio.

La Commissione dispone di 100 punti da suddividere in 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per la prova orale.

Entro tali limiti, la Commissione stabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli e/o al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale.

In ogni caso la Commissione deve attribuire un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e al titolo di specializzazione di area medica.

La Commissione valuta i titoli tenendo in considerazione:

- voto finale del titolo di studio richiesto;
- altri titoli accademici e scientifici;
- pubblicazioni;
- curriculum formativo.

Il colloquio è volto a accertare le conoscenze riguardanti la ricerca oggetto della borsa di studio e la conoscenza delle lingue straniere.

La prova orale si svolgerà il giorno 18 Dicembre alle ore 15:00 presso il punto Libro di Microbiologia (primo piano), Via Santena, 9 - Torino del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche.

Al termine dei lavori la commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo (<http://www.unito.it>) e sempre sul portale di Ateneo, nella sezione "Servizi per gli studenti - Borse e premi di studio - Graduatorie borse di studio".

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente.

Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

Art. 5 - Commissione

La Commissione, composta da tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, è nominata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche.

Art. 6 - Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, secondo lo schema allegato (Allegato 1) e dovrà pervenire entro e non oltre **le ore 12:00 del 15/12/2017** in busta chiusa (con l'indicazione del numero del bando, del nominativo e del recapito del mittente).

La domanda deve essere consegnata:

- a mano, alla Sezione Contratti al Personale e Missioni del Polo di Medicina di Torino presso il **Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche** Piazza Polonia, 94 10126 Torino - I piano Ospedale Infantile Regina Margherita nei giorni feriali dal lunedì al venerdì: 10.00-12.00;

- o spedita con raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro **le ore 12:00 del 15/12/2017. Non saranno accettate domande non sottoscritte, prive dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) e quelle pervenute presso il Settore amministrativo, all'indirizzo indicato, dopo la scadenza del bando, pur arrecanti la data del timbro postale anteriore o uguale.**

- o inviata a mezzo posta elettronica certificata **PEC** al seguente indirizzo: dsspp@pec.unito.it entro le ore **12:00 del 15/12/2017**;

con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

Il Dipartimento non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) data e luogo di nascita, residenza;
- 3) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
- 4) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed eventuale numero telefonico;
- 5) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, precisando in caso contrario quali condanne abbia riportato;

Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso della dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di dichiarazione di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) autocertificazione attestante il conseguimento della Laurea;
- b) dettagliato Curriculum vitae et studiorum;
- c) elenco degli eventuali titoli che il candidato ritiene di allegare;
- d) elenco delle pubblicazioni;
- e) programma di ricerca;
- f) copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 7 – Conferimento borsa di studio.

Le borse di studio sono conferite con lettera d'incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per accettazione, dal borsista ed essere restituita al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche entro e non oltre **15 giorni** dalla sua ricezione unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa stessa.

A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso mediante pubblicazione sull'Albo di Ateneo.

In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, è assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista.

Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

Art. 9 - Caratteristiche delle borse

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Previa disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento può deliberare, su richiesta del Responsabile scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese.

È altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università di Torino. La sospensione della borsa è disposta con proprio decreto dal Direttore del Dipartimento sentito il Responsabile Scientifico.

Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

Art. 10 - Diritti e doveri dei borsisti

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura.

I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento. Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento e deve citare l'Università.

Per le borse di cui al punto B) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", la proprietà dei risultati delle ricerche nonché la pubblicazione degli stessi sono regolate dalla convenzione di cui all'art. 2 comma 2.

L'inosservanza delle norme del presente bando e del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera Consiglio del Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

Art. 11 - Trattamento dei dati e diritto di accesso.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva per le finalità inerenti all'eventuale fruizione della borsa di studio. I dati forniti dai candidati saranno inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e necessità.

Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca dati.

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" dell'Università di Torino.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell'Università degli Studi di Torino, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento è il Direttore della Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università degli Studi di Torino.

Il responsabile del procedimento di accesso è il Direttore del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 12 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alle leggi vigenti in materia di borse di studio universitarie.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof.ssa Annamaria Cuffini



AFFISSIONE ALL'ALBO DI ATENEO

Torino, 30/11/2017